REGOLAMENTO

L.R. n. 12/2025, ART. 6 commi 125-130.

Contributo alle associazioni e società sportive non professionistiche con sede legale/operativa nel Friuli-Venezia Giulia e che, nei diversi sport di squadra, militano nei campionati di massima serie rappresentati in regione.

Art. 1 (Finalità ed oggetto)

1. Il presente Regolamento disciplina, in attuazione dell'art. 6, comma 128 della Legge Regionale 7 agosto 2025, n. 12, le modalità di presentazione e i criteri per la concessione e l'erogazione di un contributo a favore delle associazioni e società sportive dilettantistiche, affiliate agli organismi sportivi riconosciuti dal CIP di cui al successivo art. 2, comma 1, lett. b), operanti sul territorio regionale e che, nei diversi sport di squadra indicati nell'Allegato 1 al presente Regolamento, militano nei campionati di alto livello tra quelli non professionistici rappresentati in regione.

Art. 2 (Soggetti richiedenti e requisiti di ammissibilità)

- 1. Possono presentare domanda di contributo le associazioni e società sportive non professionistiche che:
 - a) hanno sede legale e operativa nel territorio regionale;
 - b) sono affiliate ad uno dei seguenti organismi sportivi riconosciuti dal CIP:
 - Federazioni Sportive Paralimpiche (FSP);
 - Federazioni Sportive Nazionali Paralimpiche (FNSP);
 - Discipline Sportive Paralimpiche (DSP);
 - Discipline Sportive Associate Paralimpiche (DSAP);
 - c) partecipano con almeno una squadra, formata da un gruppo giocatori contemporaneamente in campo, ad un campionato a squadre di alto livello, tra quelli non professionistici rappresentati in Regione, almeno interregionale maschile e/o femminile, o mista.

Art. 3

(Spese ammissibili)

- 1. Nell'ambito del sostegno per l'attività istituzionale, sono ammissibili a finanziamento le seguenti spese per la partecipazione ad un campionato:
 - a) spese per trasferte (costi relativi al trasferimento, vitto e pernottamento in strutture non di lusso per atleti, tecnici, dirigenti e collaboratori);
 - b) tasse federali;
 - c) spese per l'utilizzazione degli impianti;
 - d) costi sostenuti per contratti di lavoro sportivo di allenatori/staff.

Art. 4

(Limiti e Intensità dei contributi)

- 1. Per ogni soggetto richiedente possono essere finanziate le attività connesse alla partecipazione di un solo campionato organizzato all'interno di ogni singolo organismo sportivo di cui al precedente art. 2, comma 1, lett. b).
- 2. La spesa ritenuta ammissibile deve essere compresa fra un minimo di 1.000,00 euro e un massimo di 30.000,00 euro per campionato.
- 3. I contributi sono concessi nella misura del cento per cento della spesa ammissibile.
- 4. Per ogni soggetto richiedente sono ammissibili le spese sostenute dall'inizio della stagione sportiva di riferimento e possono essere finanziate le attività connesse all'anno sportivo successivo a quello di presentazione delle domande.

Art. 5

(Modalità di presentazione e valutazione della domanda di contributo)

- 1. Le domande di contributo sono presentate dalle associazioni e società di cui al precedente art. 2 al Comitato Regionale del CIP, a mezzo PEC, su apposito modello (Modulo A allegato 2 al presente Regolamento), secondo le date riportate nell'apposito Avviso pubblicato sul sito istituzionale del CIP Friuli-Venezia Giulia.
- 2. Le domande sono valutate da una Commissione, composta da n. 5 membri, nominata con Delibera di Giunta del Comitato Regionale del CIP.
- 3. La Commissione è convocata entro 10 (dieci) giorni dalla scadenza dei termini di presentazione delle domande.
- 4. La Commissione CIP preposta, ultimata l'istruttoria, provvede a redigere l'elenco delle ASD e SSD beneficiarie, indicando l'ammontare del contributo assegnato, e a trasmettere il medesimo elenco alla Direzione centrale competente in materia di sport della Regione Friuli-Venezia Giulia, nei termini previsti dall'articolo 6, comma 126, della Legge regionale n. 12/2025.

Art. 6 (Ammissibilità delle domande)

1. Sono ammissibili esclusivamente le domande compilate e presentate secondo le modalità e nei termini di cui al presente Regolamento pena l'esclusione.

Art. 7 (Criteri di valutazione)

1. Ai fini della valutazione delle domande risultate ammissibili a incentivo e della successiva formulazione della graduatoria, l'ordine di priorità è determinato in base al seguente criterio:

a) ordine cronologico di presentazione della domanda.

Art. 8 (Elenco delle domande finanziabili)

1. Nell'ambito delle attività di valutazione delle domande, la Commissione CIP di cui al precedente art. 5, comma 2, redige apposito verbale allegando l'elenco delle domande pervenute ritenute ammissibili e finanziabili.

2. La pubblicazione dell'elenco delle domande finanziabili sul sito istituzionale del Comitato Regionale del CIP vale come comunicazione di assegnazione del contributo alle ASD/SSD.

Art.9 (*Revoca dei contributi*)

- 1. Il contributo viene revocato nei seguenti casi:
 - rendicontazione effettuata oltre il termine fissato dai successivi artt. 9, comma 1 e 11, comma 2;
 - rendicontazione da parte di un soggetto diverso dal beneficiario;
 - la spesa rendicontata risulti inferiore al 50% del contributo concesso;
 - uno o più atleti della società beneficiaria risultino positivi a controlli antidoping durante lo svolgimento dell'anno agonistico.

Art. 10

(Rendicontazione della spesa)

- 1. Le ASD e le SSD presentano il rendiconto delle spese sostenute entro il 15 del mese di luglio dell'anno successivo a quello di concessione del contributo.
- 2. Le spese sono rendicontate fino all'ammontare complessivo del contributo concesso e devono rientrare nelle stesse tipologie di quelle indicate nel preventivo di cui alla domanda.
- 3. Ai fini della rendicontazione, i beneficiari presentano, a mezzo Pec, apposito modello comprensivo dell'elenco analitico dei giustificativi di spesa, e allegano tutta la documentazione.

Art. 11 (Obblighi dei beneficiari)

1. Le ASD/SSD beneficiarie del finanziamento devono promuovere il marchio collettivo regionale «IO SONO FRIULI VENEZIA GIULIA».

Art. 12

(Rideterminazione dei contributi)

- 1. Il contributo regionale è rideterminato qualora dal rendiconto relativo all'iniziativa finanziata emerga che:
 - il fabbisogno di finanziamento è diminuito;
 - la spesa rendicontata è inferiore al contributo concesso.
- 2. La rideterminazione di cui al comma 1 è effettuata esclusivamente se l'importo del contributo rendicontato è superiore o almeno pari al 50 percento del contributo concesso. In caso contrario si procede alla revoca dell'intero contributo.

Art. 13

(Rinvio)

1. Per tutto quanto non previsto dal presente Regolamento, si rimanda alle previsioni di cui all'art. 6, commi 125-130 della L.R. n. 12/2025.

Pordenone, 03 novembre 2025

SPORT DI SQUADRA RICONOSCIUTI DAL CIP

SPORT DI SQUADRA PARALIMPICI INDICATI DAL IPC	FSP/FSNP/DSP/DSAP
Sittingvolleyball	FIPAV
Wheelchair Basket	FIPIC
Para Ice Hockey	FISG
Wheelchair Curling	FISG
Wheelchair Rugby	FISPES
Calcio a 5 B1 (non vedenti)	FISPIC
Goalball	FISPIC

ALTRI SPORT DI SQUADRA PRESENTI NEL RASD	FSP/FSNP/DSP/DSAP
Baseball non vedenti	FIBS
Pallanuoto	FINP
Calcio a 5	FISDIR/FSSI
Pallacanestro	FISDIR/FSSI
Pallamano	FISDIR/FSSI
Pallanuoto	FISDIR
Pallavolo	FISDIR/FSSI
Hockey prato	FIH
Calcio Amputati	FISPES
Calcio Cerebrolesi	FISPES
Calcio a 5 B2/3 (ipovedenti)	FISPIC
Torball	FISPIC
Powerchair Hockey	FIPPS
Powerchair Football	FIPPS
Beach Rugby	FSSI
Beach Soccer	FSSI
Beach Volley	FSSI
Calcio a 11	FSSI